

Circolare 1/2022

Concernente i requisiti in materia di esperienza professionale per l'abilitazione di persone fisiche in qualità di periti revisori e di revisori

del 28 novembre 2022

Indice

I.	Contesto	n. 1-3
II.	Requisiti quantitativi per l'esperienza professionale	n. 4-9
III.	Requisiti qualitativi per l'esperienza professionale	n. 10-17
IV.	Requisiti in materia di sorveglianza per l'esperienza professionale	n. 18-26
V.	Disposizioni transitorie	n. 27-30
VI.	Entrata in vigore	n. 31

I. Contesto

- 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se dispone di uno dei seguenti titoli di studio, di un'esperienza professionale corrispondente ed è incensurata (art. 4 LSR¹):
 - a. gli esperti contabili diplomati federali;
 - b. gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale per ciascuno di almeno cinque anni;
 - c. diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale per ciascuno di almeno 12 anni;
 - d. le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alle lettere a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
- 2 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se è incensurata, vanta una formazione secondo il numero marginale 1 e dimostra di possedere almeno un anno di esperienza professionale (art. 5 LSR).
- 3 Lo scopo di questa circolare è quello di specificare i requisiti quantitativi e qualitativi dell'esperienza professionale per l'abilitazione delle persone fisiche.

II. Requisiti quantitativi per l'esperienza professionale

- 4 L'esperienza professionale può essere dimostrata sia in anni o mesi che in ore. Si parte dal presupposto che un anno comprenda un totale di 1 200 ore di lavoro produttive. Una durata inferiore dell'esperienza professionale in anni non può essere compensata da ore di lavoro produttive supplementari per anno. La durata minima dell'esperienza professionale è pertanto la seguente, che deve essere confermata dal (precedente) datore di lavoro:

	<i>Durata minima per anni</i>	<i>Durata minima per mesi</i>	<i>Durata minima per ore</i>
n. 1 let. a	4	48	4 800
n. 1 let. b	5	60	6 000
n. 1 let. c	12	144	14 400
n. 2	1	12	1 200

¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR ; RS 221.302).

- 5 L'esperienza professionale che precede l'inizio di un corso di formazione riconosciuto non può essere presa in considerazione (art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 2 LSR). La durata massima della formazione che può essere presa in considerazione è quella definita dal regolamento di formazione corrispondente.
- 6 L'attività prevalente nei campi della contabilità e della revisione dei conti (art. 4, cpv. 4 risp. art. 5, cpv. 2 LSR) sussiste se almeno tre quarti dell'attività totale sono svolti in queste due rami di competenza (art. 7 cpv. 1 OSRev²).
- 7 L'esperienza professionale sotto sorveglianza nel campo della revisione dei conti è un prerequisito per l'abilitazione quale perito revisore (art. 4 LSR) e quale revisore (art. 5 LSR).
- 8 Per l'abilitazione quale perito revisore, la percentuale di esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno un terzo dell'esperienza professionale in conformità con il numero marginale 6. Almeno un terzo di questa esperienza deve essere svolta nel campo della revisione ordinaria o nell'ambito di servizi di revisione che richiedono l'abilitazione quale perito revisore (art. 7 cpv. 2 OSRev). Il periodo minimo di esperienza professionale è quindi il seguente, che deve essere confermato dal (precedente) datore di lavoro:

a. con formazione secondo l'articolo 4, capoverso 2, lettera a LSR (n. 1 let. a)

	<i>Percentuale della durata totale</i>	<i>Durata per anni</i>	<i>Durata per mesi</i>	<i>Durata per ore</i>
Totale	100 per cento	4	48	4 800
di cui $\frac{3}{4}$ contabilità / revisione dei conti	75 per cento	3	36	3 600
di cui $\frac{1}{3}$ revisione dei conti	25 per cento	1	12	1 200
di cui $\frac{1}{3}$ revisione ordinaria	8,33 per cento	0,33	4	400

b. con formazione secondo l'articolo 4, capoverso 2, lettera b LSR (n. 1 let. b)

	<i>Percentuale della durata totale</i>	<i>Durata per anni</i>	<i>Durata per mesi</i>	<i>Durata per ore</i>
Totale	100 per cento	5	60	6 000
di cui $\frac{3}{4}$ contabilità / revisione dei conti	75 per cento	3,75	45	4 500
di cui $\frac{1}{3}$ revisione dei conti	25 per cento	1,25	15	1 500
di cui $\frac{1}{3}$ revisione ordinaria	8,33 per cento	0,42	5	500

c. con formazione secondo l'articolo 4, capoverso 2, lettera c LSR (n. 1 let. c)

	<i>Percentuale della durata totale</i>	<i>Durata per anni</i>	<i>Durata per mesi</i>	<i>Durata per ore</i>
Totale	100 per cento	12	144	14 400
di cui $\frac{3}{4}$ contabilità / revisione dei conti	75 per cento	9	108	10 800
di cui $\frac{1}{3}$ revisione dei conti	25 per cento	3	36	3 600
di cui $\frac{1}{3}$ revisione ordinaria	8,33 per cento	1	12	1 200

² Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 22 agosto 2007 (Ordinanza sui revisori, OSRev ; SR 221.302.3).

- 9 Per l'abilitazione quale revisore, la percentuale di esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno la metà dell'esperienza professionale in conformità con il numero marginale 6 (art. 7 cpv. 3 OSRev). Il periodo minimo di esperienza professionale è quindi il seguente, che deve essere confermato dal (precedente) datore di lavoro:

	<i>Percentuale della durata totale</i>	<i>Durata per anni</i>	<i>Durata per mesi</i>	<i>Durata per ore</i>
Total	100 per cento	1	12	1 200
di cui $\frac{3}{4}$ contabilità / revisione dei conti	75 per cento	0,75	9	900
di cui $\frac{1}{2}$ revisione dei conti	37,5 per cento	0,375	4,5	450

III. Requisiti qualitativi per l'esperienza professionale

1. Contabilità

- 10 L'esperienza professionale nel campo della contabilità non è obbligatoria, a condizione che l'esperienza professionale nel campo della revisione dei conti soddisfi pienamente i requisiti della presente circolare.
- 11 L'esperienza professionale nel campo della contabilità presuppone un'attività nel campo della contabilità esterna o interna. Tuttavia, le attività nel campo della statistica aziendale e delle previsioni aziendali non possono essere prese in considerazione.
- 12 La contabilità esterna (contabilità finanziaria o Financial Accounting) rappresenta la situazione finanziaria di un'impresa secondo un'ottica proiettata all'esterno. Ad essere rappresentata è la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'azienda, articolata in bilancio, conto economico e allegato al bilancio. La situazione finanziaria è presentata nello stato patrimoniale, nel conto economico e nell'allegato al bilancio. La tenuta del libro mastro di un'impresa e l'allestimento dei bilanci intermedi e dei conti annuali sono considerati come esperienza professionale nel campo della contabilità ai sensi di legge. Chi tuttavia si occupa unicamente di singoli ambiti ausiliari della contabilità finanziaria (ad es. tenuta della contabilità debitori, della contabilità creditori o dell'inventario), non può far valere alcuna esperienza professionale in relazione a tale attività. Questo perché tali attività non permettono di acquisire una comprensione globale della natura della contabilità esterna.
- 13 La contabilità interna (management accounting) si occupa in particolare della pianificazione, del controllo di processi interni all'azienda nell'ottica di una massimizzazione del risultato aziendale. Le informazioni raccolte servono da base per le decisioni della dirigenza dell'azienda. A tale scopo si procede ad analizzare le fonti da cui deriva il risultato dell'azienda, in particolare attraverso gli strumenti della contabilità analitica (calcolo dei costi e delle prestazioni) e del conto degli investimenti, e spesso si giunge all'elaborazione di un concetto di controlling completo. Le attività svolte nel quadro della contabilità interna vengono considerate valide ai fini dell'acquisizione di esperienza professionale purché esse consentano di maturare una piena comprensione della natura della contabilità esterna.

2. *Revisione dei conti*

- 14 L'esperienza professionale nel campo della revisione dei conti richiede un'esperienza pratica. Questa esperienza deve derivare almeno in gran parte dalla gestione o dalla partecipazione a incarichi di revisione corrispondenti. Delle conoscenze puramente teoriche della revisione dei conti senza esperienza pratica non soddisfano i requisiti. Generalmente, le conoscenze teoriche necessarie sono dimostrate dal completamento con successo di un corso di formazione legalmente riconosciuto (art. 4 cpv. 2 LSR).
- 15 L'attività nel quadro della revisione interna può essere presa in considerazione come esperienza professionale solo se le procedure di revisione svolte sono ampiamente paragonabili a quelle di un ufficio di revisione esterno. Questo è il caso se, come nel caso della revisione esterna, vengono applicati standard di revisione comparabili³.
- 16 La prestazione di servizi di revisione non prescritti dalla legge e l'esecuzione di revisioni " su base volontaria" per aziende non soggette all'obbligo di revisione (ad esempio dopo un opting-out ai sensi dell'art. 727a cpv. 2 CO⁴) possono essere considerate come esperienza professionale se sono state eseguite in conformità agli standard svizzeri di revisione contabile d'EXPERTsuisse (SR-CH) o allo standard svizzero sulla revisione limitata d'EXPERTsuisse e Fiduciaria Svizzera (SRL).
- 17 Le attività come la revisione fiscale, la revisione prudenziale nel senso della LRD⁵, la revisione informatica e il controlling non possono essere considerate come esperienza professionale nel campo della revisione contabile.

IV. Requisiti in materia di sorveglianza per l'esperienza professionale

- 18 Si considera che l'esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza se:
 - a. il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto e ha esercitato la sua attività seguendo le istruzioni (art. 7 cpv. 4 let. a OSRev); e
 - b. la supervisione, per la sua natura formativa e di controllo, è stata svolta per almeno il 50% di un'occupazione a tempo pieno e per almeno tre mesi senza interruzioni; se la supervisione è svolta per più di due anni dalla stessa persona, è sufficiente un tasso di occupazione del 20% (art. 7 cpv. 4 let. b OSRev).
- 19 Lo specialista soddisfa i requisiti legali per la supervisione dell'esperienza professionale per l'abilitazione quale perito revisore (n. 1), se:
 - a. dispone di un'abilitazione quale perito revisore o di una formazione estera analoga (art. 4 cpv. 4 LSR); o

³ Ad esempio, gli standard dell'Associazione Svizzera di Revisione Interna o gli standard Institute of Internal Auditors.

⁴ Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni) del 30 marzo 2013 (CO; RS 220).

⁵ Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0).

- b. soddisfa i requisiti dell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati⁶ e l'esperienza professionale del richiedente è stata acquisita prima del 31 agosto 2009 (art. 43 cpv. 4 LSR);
- 20 Lo specialista soddisfa i requisiti legali per la supervisione dell'esperienza professionale per l'abilitazione quale revisore (n. 2), se:
- a. dispone almeno dell'abilitazione quale revisore o di una formazione estera analoga (art. 5 cpv. 2 LSR); oppure
 - b. soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR e l'esperienza professionale del richiedente è stata acquisita prima del 31 agosto 2009 (art. 43 cpv. 5 LSR).
- 21 Un rapporto di subordinazione formale esiste (art. 7 cpv. 4 OSRev), quando:
- a. la persona che supervisiona è, dal punto di vista del diritto societario, gerarchicamente più elevata del richiedente;
 - b. la persona che supervisiona è di grado gerarchico analogo rispetto al richiedente dal punto di vista del diritto societario e la subordinazione è altrimenti dimostrata;
 - c. il supervisore è di grado inferiore rispetto al richiedente e la supposizione che non ci possa essere un rapporto di supervisione in questa situazione è confutata da un'adeguata documentazione.
- 22 La prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve essere fornita attraverso il modulo di esperienza professionale dell'ASR e, se applicabile, il contratto di lavoro del richiedente o qualsiasi altro documento che permetta di concludere che esiste un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio accordi contrattuali, statuti, regolamenti, organigrammi, descrizioni delle mansioni o estratti contributivi). La prova di un rapporto di subordinazione formale ai sensi del numero marginale 21, lettera c, è soggetta a requisiti più elevati.
- 23 Se il richiedente è un membro di un organo legale della impresa di revisione, la relazione di supervisione presuppone anche l'esistenza di un rapporto di lavoro (rapporto duale) con l'impresa di revisione, oltre alla relazione dell'organo legale.
- 24 Il rapporto di supervisione si basa sul presupposto che la persona responsabile della supervisione sia stata operativamente attiva nelle aree specialistiche supervisionate e che abbia effettivamente supervisionato il richiedente nell'ambito dei mandati individuali in conformità con il numero marginale 21.
- 25 Almeno due terzi dell'esperienza professionale devono essere stati svolti sotto supervisione per ottenere la abilitazione come perito revisore (art. 4 cpv. 4 LSR). La durata minima della prova, che deve essere confermata dal (precedente) datore di lavoro, è la seguente:

⁶ (Abrogato) Ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RU 1992 1210).

a. con formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lettera a LSR (n. 1 let a)

	<i>durata totale (mesi)</i>	<i>sotto supervi- sione (mesi)</i>	<i>durata totale (ore)</i>	<i>sotto supervi- sione (ore)</i>
Totale	48	24	4 800	2 400
di cui contabilità / revisione dei conti	36	24	3 600	2 400
di cui revisione dei conti	12	8	1 200	800
di cui revisione ordinaria	4	2,67	400	267

b. con formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lettera b LSR (n. 1 let. b)

	<i>durata totale (mesi)</i>	<i>sotto supervi- sione (mesi)</i>	<i>durata totale (ore)</i>	<i>sotto supervi- sione (ore)</i>
Totale	60	30	6 000	3 000
di cui contabilità / revisione dei conti	45	30	4 500	3 000
di cui revisione dei conti	15	10	1 500	1 000
di cui revisione ordinaria	5	3,3	500	333

c. con formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lettera c LSR (n. 1 let. c)

	<i>durata totale (mesi)</i>	<i>sotto supervi- sione (mesi)</i>	<i>durata totale (ore)</i>	<i>sotto supervi- sione (ore)</i>
Totale	144	72	14 400	7 200
di cui contabilità / revisione dei conti	108	72	10 800	7 200
di cui revisione dei conti	36	24	3 600	2 400
di cui revisione ordinaria	12	6	1 200	800

26

Per l'abilitazione quale revisore, il periodo minimo d'esperienza professionale deve essere stato acquisito interamente sotto supervisione (art. 5 cpv. 2 LSR). Il periodo minimo di esperienza professionale è quindi il seguente, che deve essere confermato dal (precedente) datore di lavoro:

	<i>durata totale (mesi)</i>	<i>sotto supervi- sione (mesi)</i>	<i>durata totale (ore)</i>	<i>sotto supervi- sione (ore)</i>
Totale	12	12	1 200	1 200
di cui contabilità / revisione dei conti	9	9	900	900
di cui revisione dei conti	4,5	4,5	450	450

V. Disposizioni transitorie

- 27 Le abilitazioni delle persone fisiche già esistenti non sono toccate dalla modifica dell'Ordinanza sulla sorveglianza dei revisori del 23 novembre 2022⁷ né dalla presente circolare.
- 28 I requisiti di cui ai numeri marginali 9, 18 lettera b e 26 devono essere soddisfatti dal 1° gennaio 2024.

⁷ RU 2022 768

- 29 I requisiti di cui ai numeri marginali 8, lettere a e b, e 25, lettere a e b, devono essere soddisfatti a partire dal 1° gennaio 2026.
- 30 I requisiti di cui ai numeri marginali 8 lettera c e 25 lettera c devono essere soddisfatti a partire dal 1° gennaio 2028.

VI. Entrata in vigore

- 31 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2023.